

SUPSI

La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS

Analisi della situazione intercantonale e conseguenze per il Canton
Ticino

Le riforme fiscali federale e cantonale

**Sala Aragonite, Manno
12 febbraio 2019, 13.30-17.30**

Marco Bernasconi/Donatella Negrini/Samuele Vorpe

Perché la Legge sulla RFFA

- La bocciatura della Riforma III del 12.02.2017
- Le pressioni dell'UE: CH inserita nella lista grigia il 05.12.2017
- Le pressioni dell'OCSE/G20 - BEPS

a causa delle

- Società a statuto speciale (società holding/di amministrazione/ausiliarie)
- Prassi fiscali applicabili alle società principali (circolare n. 8 dell'AFC del 2001) e agli stabilimenti finanziari d'impresa (non pubblicate)

Gli strumenti previsti dalla Legge sulla RFFA



Parametri fondamentali della RFFA Orientamento politico fiscale

- Abrogazione delle norme per le società con statuto speciale cantonale
- Patent box secondo lo standard dell'OCSE
- Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo del 50 %
- Deduzione per l'autofinanziamento per Cantoni mediante un'imposizione dell'utile effettiva di almeno il 18,03 %
- Limitazione dello sgravio per questi tre strumenti fiscali pari ad almeno il 70 %
- Aumento dell'imposizione dei dividendi:
Confederazione: 70 % / Cantoni: min. 50 %
- Limitazione dell'esenzione fiscale nella distribuzione di riserve da apporti di capitale




Parametri fondamentali della RFFA Compensazione verticale e sociale

- Adeguamenti nella perequazione finanziaria
- Aumento della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta dal 17 % al 21,2 %
- Città e Comuni vengono compensati in modo adeguato dai Cantoni («clausola dei Comuni»)
- Compensazione sociale nel quadro dell'AVS
- Contributo di stabilizzazione finanziaria dell'AVS: circa 2 miliardi aggiuntivi
 - 1,2 miliardi: aumento dei contributi salariali (0,3 punti percentuali)
 - 0,8 miliardi: aumento del contributo federale all'AVS e rinuncia da parte della Confederazione alla sua parte del percento demografico IVA



PF17/RFFA: eventuale votazione il 19.5.2019



Le tendenze internazionali

Misure coordinate a livello internazionale nei confronti di Paesi fiscalmente interessanti

- OCSE
- UE



Ampie riforme concernenti l'imposta sull'utile in Paesi rilevanti


Riduzioni dell'imposta sull'utile (esempi)

	2007	2018
USA	ca. 35 %	ca. 21 %
Cina	33 %	25 %
GB	30 %	19 % (17 % dal 2020)
Media europea	23,97 %	21,29 %
Media dei Paesi OCSE	27 %	23,5 %

Svizzera	20,63 %	18,0 %
----------	---------	--------

Strategie cantonali - Scenari

Onere fiscale massimo effettivo (federale, cantonale, comunale ed eventualmente di culto) nel capoluogo cantonale dell'imposta sull'utile per le persone giuridiche nel 2017 (in rosso) e nel post PF17 (in verde)



2017		
1	LU	12.32%
2	NW	12.67%
3	OW	12.74%
4	AR	13.04%
5	ZG	14.00%
6	AI	14.61%
7	UR	14.92%
8	SZ	15.27%
9	NE	15.61%
10	GL	15.70%
11	SH	16.11%
12	GR	16.12%
13	TG	16.43%
14	SG	17.04%
	Media	17.71%
	TI	18.63%
15	AG	18.61%
	TI	19.81%
16	FR	19.86%
17	JU	20.65%
18	TI	20.67%
19	BL	20.70%
20	ZH	21.15%
21	VD	21.37%
22	SO	21.48%
23	VS	21.49%
24	BE	21.64%
25	BS	22.18%
26	GE	24.16%

Moltiplicatore ICo 60%

Moltiplicatore ICo 80%

Capoluogo cantonale

Moltiplicatore ICo 60%

Moltiplicatore ICo 80%

Capoluogo cantonale

Post PF17			+/-
1	NW	12.05%	+ 1
2	SH	12.09%	+ 9
3	ZG	12.09%	+ 2
4	LU	12.32%	- 3
5	GL	12.43%	+ 5
6	SZ	12.51%	+ 2
7	UR	12.51%	=
8	AI	12.66%	- 2
9	OW	12.66%	- 6
10	SO	12.90%	+ 12
11	NE	13.00%	- 2
12	AR	13.04%	- 8
13	BS	13.04%	+ 12
14	TG	13.40%	- 1
15	GE	13.49%	+ 11
	Media	13.91%	
16	FR	13.91%	=
17	BL	13.94%	+ 2
18	VD	14.00%	+ 3
19	GR	14.02%	- 7
20	SG	15.20%	- 6
	TI	15.33%	
21	JU	15.40%	- 4
22	VS	16.00%	+ 1
	TI	16.20%	
23	BE	16.37%	+ 1
24	TI	16.81%	- 6
25	AG	18.17%	- 10
26	ZH	18.19%	- 6

Riforma bocciata
dal Popolo il
25.11.2018

Le conseguenze per il Ticino

- Proposta del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016
 - La riduzione dell'aliquota cantonale applicabile all'utile delle persone giuridiche dal 9 al 6%
 - Il moltiplicatore comunale differenziato tra persone fisiche e giuridiche
- Possibili conseguenze nel caso in cui non si modifichi la vigente aliquota cantonale sull'utile

Le società a tassazione privilegiata: aspetti critici

- Società con statuto speciale cantonale
- Art. 28 LAID / Art. 91 ss. LT

- Società Principal
 - Circolare AFC n. 8 del 2001
 - Modifica del 15.11.2018

- Scenari futuri

- Reazioni della Comunità internazionale

La riduzione dell'aliquota cantonale sull'utile delle persone giuridiche

- Secondo il Consiglio di Stato, la parità di gettito può essere salvaguardata grazie a due effetti contrapposti:
 - le società attualmente tassate ordinariamente potrebbero pagare, a causa della riduzione dell'aliquota, meno imposte rispetto ad oggi
 - alle società attualmente a beneficio di tassazioni privilegiate potrebbe invece essere aumentato il prelievo fiscale, per effetto dell'abolizione degli statuti speciali e delle prassi amministrative federale e cantonale
- Un giudizio compiuto sulla riduzione dell'aliquota può essere formulato soltanto se si conosce il gettito fiscale derivante dalle società a tassazione speciale e dalle società al beneficio delle prassi amministrative (*Principal* e stabilimenti finanziari di impresa) e quale sarà la ripartizione internazionale dell'utile di queste società una volta che non esisteranno più le tassazioni privilegiate

L'aumento della quota parte del gettito IFD in favore dei Cantoni

- Aumento della quota parte del gettito IFD in favore dei Cantoni dal 17 al 21.2%
- Disparità tra i Cantoni nella cui giurisdizione hanno sede un numero significativo di società a tassazione privilegiata e quelli che, invece, contano una presenza nulla o trascurabile di queste società
- Tutti i Cantoni beneficeranno dell'aumento della partecipazione finanziaria della quota IFD in ragione del 4.2%, indipendentemente dal numero e dall'importanza delle società che beneficiano di una tassazione privilegiata che hanno sede nella loro giurisdizione
- Aumento della quota parte IFD favorirà i Cantoni con i gettiti più elevati, sia per quanto riguarda le persone giuridiche che le persone fisiche
- Ruolo IFD: da imposta concorrente a quelle cantonali a imposta principale → Rafforzamento dello Stato centrale

Aspetti non condivisi della Legge sulla RFFA

Un'alternativa all'aumento della quota IFD in favore dei Cantoni

- Ridurre l'aliquota sull'utile delle persone giuridiche ai fini dell'IFD
- Alleggerimento per tutte le persone giuridiche, indipendentemente dalla loro tassazione in forma ordinaria oppure privilegiata
- Art. 128 cpv. 2 Cost. prevede che la Confederazione, nello stabilire le aliquote applicabili all'utile delle persone giuridiche, sia tenuta a considerare l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali
- Peso dell'IFD rispetto a quelle cantonali

Il moltiplicatore differenziato per i Comuni

- Modifica dell'art. 162 cpv. 1 LOC
- I soggetti fiscali oggetto della misura (persone fisiche e giuridiche) appartengono a due cerchie di contribuenti differenti e costituiscono due categorie ben distinte → eventuale introduzione del moltiplicatore differenziato non comporterebbe la violazione del principio della parità di trattamento
- Vi sono già diversi Cantoni che prevedono moltiplicatori comunali differenziati tra persone fisiche e giuridiche, quali ad esempio Berna, Basilea Campagna, Glarona, Lucerna, Svitto, Turgovia, Zugo e Zurigo
- Iniziativa parlamentare pendente presentata da Paolo Pamini (in data 04.05.2018)
- Comuni con società a tassazione privilegiata: necessità di arrivare ad un prelievo fiscale del 14% per evitare trasferimento sede
- Comuni senza queste società: nessuna necessità di intervenire

Il moltiplicatore differenziato per i Comuni

- Riduzione aliquota cantonale dal 9 al 6% come proposto dal Consiglio di Stato ha conseguenze sui gettiti fiscali comunali

Aliquota IFD	8.50%
Aliquota cantonale	6.00%
Aliquota comunale (con moltiplicatore al 60%)	3.60%
Aliquota complessiva nominale	18.10%
Aliquota complessiva effettiva	15.32%

- Con due moltiplicatori non si modifica il gettito fiscale delle persone fisiche che rimane costante e si può mantenere lo stesso gettito per le persone giuridiche aumentando il moltiplicatore di queste persone (ad esempio al 120%), in quei Comuni dove la presenza di società a tassazione privilegiata è nulla o trascurabile. Nei Comuni con importati società a tassazione privilegiata possibile di ridurre il moltiplicatore delle persone giuridiche (ad esempio al 30%), anche in questo caso senza modificare quello delle persone fisiche
- Per evitare un pregiudizio finanziario a questi Comuni è indispensabile istituire un moltiplicatore differenziato, così da non modificare il prelievo fiscale per le persone fisiche, da un lato, e salvaguardare il gettito, dall'altro